



S.I.Ve.M.P.

Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica
00198 ROMA – Via Nizza, 11
Tel. 068542049 – Fax 068848446
E-mail: segrenaz@sivemp.it
www.sivemp.it

Prot. n° 301/7 – Roma, 28 giugno 2022

Oggetto: Osservazioni in merito all’Atto del Governo n. 382 - XVIII Legislatura - sottoposto a Parere Parlamentare e posto all’attenzione della scrivente Organizzazione Sindacale - SIVeMP - rappresentante i medici veterinari del SSN.

Si pongono all’attenzione di codesta Commissione alcune importanti osservazioni in merito all’Atto pervenuto a questa Organizzazione sindacale, elaborate anche grazie ad apposito gruppo di lavoro, composto da veterinari ufficiali che operano “sul campo”, pertanto con specifica attenzione e correlata sensibilità rispetto alla concreta applicazione dei testi normativi. È stato perciò raccolto quanto rilevato dai livelli regionali di questo Sindacato e della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, con l’auspicio che il testo del citato Atto posto all’attenzione possa essere ancora opportunamente migliorato in accoglimento di quanto suggerito nelle annotazioni tecniche che seguono.

Distinti saluti.

OSSERVAZIONI

A.

La prima osservazione riguarda la fondamentale omogenea istituzione sul territorio nazionale, perciò in ogni Regione e Provincia Autonoma, di un CVO (Capo dei Servizi veterinari), medico veterinario dirigente del SSN, pertanto di elevata e specifica competenza e correttamente individuato ed incardinato nel sistema, cui sia dedicata una specifica struttura operativa, anch’essa dotata di medici veterinari analogamente individuati.

Art. 4

Si condivide appieno la necessità di un’implementazione della cd. “catena di comando” della A.C., mediante l’individuazione di un CVO regionale dotato altresì di apposita struttura presso ciascun Ente Regione o Provincia Autonoma, così come precisato nella relazione illustrativa e normato nello schema di D.Lgs. (Atto del Governo n. 382) in discussione. Il dispositivo in osservazione - art. 4 dell’Atto - risulta perciò condivisibile e comunque irrinunciabile quale formulazione “di minima” ai succitati fini. Permangono tuttavia talune criticità che potrebbero minare l’efficacia di quanto già previsto. Infatti il provvedimento indica nel comma 2, quale obbligo in capo alle Regioni e alle Pro-



S.I.Ve.M.P.

Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica
00198 ROMA – Via Nizza, 11
Tel. 068542049 – Fax 068848446
E-mail: segrenaz@sivemp.it
www.sivemp.it

vincie Autonome, l'attribuzione delle funzioni di responsabile del servizio veterinario regionale (che sarebbe utile indicare espressamente come CVO Regionale) ad un "veterinario operante all'interno del medesimo servizio veterinario", e parimenti nel comma 4 l'obbligo di individuare una struttura organizzativa a supporto del medesimo Responsabile in seno a detti Enti, senza però l'indicazione del preciso ruolo di inquadramento né del responsabile né, tanto meno, dei soggetti componenti detta struttura. Al fine di non vanificare l'efficacia di una previsione così importante (come testimoniano anche le recenti emergenze sanitarie), si ritiene fondamentale che venga meglio precisata la necessità di istituire una struttura, in ciascuna Regione o Provincia autonoma, dotata di personale medico veterinario appartenente ai ruoli della dirigenza del SSN/SSR, il cui responsabile abbia il corrispondente livello apicale, sicché tutti i veterinari della struttura siano acquisiti e incardinati stabilmente nella stessa. Diversamente, pur nella sussistenza di una struttura e di un Responsabile / CVO regionale, non si ovvierrebbe, come invece indispensabile, al diffuso utilizzo interinale di veterinari dirigenti "avventizi", in ruolo nelle aziende sanitarie e destinati alla Regione secondo calendari di presenza la cui instabilità non consente di fatto l'erogazione efficace ed efficiente delle funzioni organizzative che tale livello deve avere; come invece pare - giustamente - essere nell'intenzione e nello spirito della norma in esame.

B.

A seguire vengono poste ulteriori osservazioni principalmente dettate dalla necessità, che si ritiene assoluta, di porre sempre in primo piano il controllo ufficiale come attività da espletarsi a cura esclusivamente di un veterinario ufficiale, evitando ogni delega ad altre figure non ufficiali ed eventualmente perfino a non laureati in Medicina Veterinaria.

Art. 2 comma 1

- Si rileva la possibilità di un'applicazione distorta della normativa in relazione ad una non chiara differenziazione delle figure di cui all'art. 2 comma 1 lettere g) ed i). Infatti, atteso che l' "Operatore" nulla risulterebbe aver a che vedere con l' "OSA" di cui anche al regolamento UE n. 625/2017, tale figura, responsabile pure di prodotti oltre che di animali, pare potersi sovrapporre con la "pertinente persona fisica o giuridica" essendo di fatto descritti ambedue i soggetti come coloro i quali abbiano una qualsivoglia responsabilità anche di breve periodo nei confronti di animali (seppure inclusi ovvero esclusi i veterinari nei due casi). Quale la reale differenza, che appare invero postulata nella lettera g), e soprattutto quali le diverse responsabilità tra le figure di cui alle richiamate lettere? Riteniamo perciò necessaria una migliore definizione.



S.I.Ve.M.P.

Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica
00198 ROMA – Via Nizza, 11
Tel. 068542049 – Fax 068848446
E-mail: segrenaz@sivemp.it
www.sivemp.it

- Si rileva altresì un'ulteriore, e forse più grave, possibilità di applicazioni distorte della normativa in relazione alla definizione di “professionista degli animali” di cui all'art. 2 comma 1 lettera h). Infatti, il nostro Ordinamento non ammette la presenza e tanto meno l'operatività di figure professionali che come tali non siano state definite dal legislatore nazionale con l'individuazione esatta del percorso formativo, solo conseguito il quale ci si possa legittimamente fregiare di un titolo professionale qualsivoglia. Occorre evitare pertanto ogni possibile abuso di esercizio professionale, eventualmente anche supportato da corsi regionali che, come peraltro accaduto nel recente passato, volevano tendere a qualificare “professionisti” mediante percorsi e conseguenti “titoli” mai codificati (in alcuna maniera) dal pertinente livello legislativo nazionale, tanto che questa Organizzazione, unitamente alla FNOVI, è dovuta intervenire chiedendo e ottenendo ragione presso il competente Giudice Amministrativo regionale. Per quanto precede, riteniamo necessario che alla “persona che di professione si occupa di prodotti o animali” segua l'indicazione delle professioni che esattamente possono essere ritenute pertinenti, e che tali professioni risultino anche precisamente codificate nel nostro attuale ordinamento.

Art. 6 comma 1

“l'operatore e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche notificano al servizio veterinario della ASL competente per territorio...” ... “a) immediatamente il sospetto della presenza di una delle malattie di categoria A...” ... “b) tempestivamente... il sospetto ... delle malattie ... diverse...”.

L'operatore e le pertinenti persone come possono conoscere e /o distinguere le malattie di categoria A o altre e quindi averne il sospetto? Sarebbe invece auspicabile che l'operatore e le altre figure pertinenti notificassero al Veterinario Ufficiale ogni caso di sospetta malattia infettiva, indipendentemente dalla categoria in cui andrà inquadrata. Difatti, la distinzione che in termini temporali poggia sulla differenza fra “immediatamente” e “tempestivamente” (entro 12 ore) non pare avere peculiare significato e ancor meno ne avrebbe ove, come auspicabile, tutte le notificazioni fossero indicate come “immediate”, sicché possa essere subito il Veterinario Ufficiale ad approfondire il caso per giungere alla diagnosi e alla definizione della categoria in cui inquadrare la malattia.

Art.8

L'unica ragione perché la delega a veterinari non ufficiali possa essere ritenuta condivisibile risiede nelle “particolari situazioni di emergenza nazionale o di eccezionale gravità” di cui al comma 2. E, più che le procedure per l'attribuzione delle deleghe previste dal comma 3 andrebbero definiti in-



S.I.Ve.M.P.

Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica
00198 ROMA – Via Nizza, 11
Tel. 068542049 – Fax 068848446
E-mail: segrenaz@sivemp.it
www.sivemp.it

nanzitutto i criteri, valutando quanto già osservato per il comma 2, quindi definendo le “particolari situazioni”. DEVE infatti essere evitato l’uso indiscriminato e chiaramente pericoloso, in termini di qualità dell’ “output”, delle esternalizzazioni che, in quanto già troppo praticate dalle aziende sanitarie, dovrebbero essere - al contrario - oggetto di ulteriore contenimento anziché di ampliamento della disponibilità. Altrettanto e ancor più dovrebbe valere per quanto venisse autorizzato ai sensi del comma 4.

Art. 11

Si ritiene necessaria l’aggiunta di una precisa indicazione sul fatto che le visite di sanità animale vengano svolte sempre unitamente al Veterinario Ufficiale qualora non svolte da veterinari ufficiali comunque in équipe: solo così potrà integrarsi l’azione di autocontrollo con quella ufficiale. Il sopralluogo congiunto tra Veterinario aziendale e Veterinario Ufficiale potrebbe veramente essere il momento centrale del nuovo modello di sistema di epidemiosorveglianza tracciato dal “Regolamento 429”. Inoltre, poiché la programmazione dei controlli non può essere certamente basata (comunque non soltanto!) sui dati inseriti dagli operatori nel sistema “ClassyFarm”, occorre precisamente indicare come la stessa debba poggiare principalmente sui dati ufficiali disponibili in tutti gli applicativi in cui si inseriscono i controlli ufficiali.

Art. 13 comma 4

La possibilità della concessione delle deroghe di cui agli articoli 23, 26, 29, 53, 57, 61 del Regolamento UE 2020/689, demandata alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti rischia (fortemente) di determinare una applicazione della norma non uniforme e arbitraria a livello territoriale.

Art.14 comma 2

“E’ istituito il sistema informativo del Ministero della Salute “ClassyFarm.it”.

È già stata stigmatizzata ripetutamente, poiché certamente inopportuna se non anche dannosa, l’enfasi giuridica data ad un sistema informativo che in sostanza è solo uno strumento di lavoro finalizzato a raccogliere i dati derivati dall’autocontrollo. Ed essendo tale sistema il contenitore dei dati rilevati in autocontrollo, tale enfasi andrebbe indubbiamente a sbilanciare ulteriormente il peso che si dà ai controlli “privati” rispetto a quelli ufficiali.



S.I.Ve.M.P.

Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica
00198 ROMA – Via Nizza, 11
Tel. 068542049 – Fax 068848446
E-mail: segrenaz@sivemp.it
www.sivemp.it

Art. 34

Si sottolinea ancora, in quanto già ripetutamente segnalato nelle precedenti fasi preparatorie dell' "Atto" in esame, come le risorse debbano essere determinate in base alla necessità dei controlli da eseguire e non viceversa. È infatti fondamentale, per il mantenimento del nostro modello di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, che le risorse siano garantite in modo da assicurare anche e in specie un'uniformità di controlli su tutto il territorio nazionale. Occorre perciò definire lo standard dei controlli, da cui soltanto far derivare l'individuazione delle risorse necessarie, escludendo in ogni caso dal computo ogni eventuale regime di delega, datane la necessaria eccezionalità, come da osservazioni già poste in riferimento all'articolo 8.